

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa Sociale MAGI - Iscrizione albo regionale
SEZIONE Inabili – TIPOLOGIA Assistenza Domiciliare
sita in Palermo”***

INSERIRE N. ISCRIZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 29.03.89, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995, che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996, che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 “Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio, prorogato con D.D.G. n. 2705 del 15/12/2021”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 575 del 24.12.2021, con la quale è stato conferito all'Ing. Gaetano Sciacca l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza inoltrata, acquisita in data 17.11.2021 al prot. n. 43968 del 18.11.2021, dalla COOPERATIVA SOCIALE MAGI, con sede legale in Palermo, Via Principe di Villafranca, n. 52, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la Sezione Inabili e la Tipologia Assistenza Domiciliare;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti;

RITENUTO che il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo va quantificato in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste il cui accertamento, anche con riferimento al possesso dei titoli professionali, resta a carico del Comune convenzionante;

VISTO l'accertamento effettuato dal Comune di Palermo reso con nota prot. n. 96398 del 07.02.2022, acquisita in data 09.02.2022 al prot. n. 4737 di questo Dipartimento;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'Assistenza domiciliare in favore di Inabili;

D E C R E T A

ART. 1 – La **COOPERATIVA SOCIALE MAGI**, con sede legale in Palermo, Via Principe di Villafranca, n. 52, è iscritta al n. **5605** dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della citata l.r. 09.05.1986, n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'Assistenza domiciliare in favore di Inabili.

ART. 2 - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

ART. 3 - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standards regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 - Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 6 - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio



Documento firmato
da:
ANTONINO
MAGGIO
21.02.2022 10:46:
07 UTC